



Rappresentanze sindacali unitarie dell'Università degli Studi di Sassari

Verbale n. 3 del 12 giugno 2025

Il giorno 12 giugno 2025 alle ore 08:45, regolarmente convocate dalla Coordinatrice, si sono riunite in modalità telematica le Rappresentanze sindacali unitarie dell'Università degli Studi di Sassari.

Componente	Presente	Assente giustificato	Assente
Argenziano Anna	X		
Betza Marcella	X		
Chessa Loredana	X		
Cossu Barbara	X		
Piras Paola	X		
Piredda Agostino	X		

Presiede la seduta la collega Barbara Cossu in qualità di coordinatrice, riscontrata la presenza del numero legale, la Presidente incarica la collega Marcella Betza, quale segretaria verbalizzante e dà inizio alla seduta alle ore 09:00 per l'esame dell'unico punto all'ordine del giorno:

1. Osservazioni sulle proposte di modifica del vigente Regolamento missioni

Si passa quindi ad analizzare il documento trasmesso dalla Direzione Generale in data 05/06/2025.

All'art. 1 è inserito il nuovo **c. 4**:

Per trattamento di missione e/o rimborso per "spese di missione" si intende l'indennizzo dei



costi sostenuti per le trasferte effettuate in conformità al precedente comma e documentate secondo quanto specificato nel presente Regolamento.

Si osserva che il trattamento di missione e Rimborso spese sono due fattispecie differenti che non possono essere accumulate o usate come sinonimi.

Art. 2 c. 4

Il diritto al trattamento di missione si acquisisce quando l'attività di servizio è svolta in località lontana non meno di dieci km. dai confini del comune sede di servizio, per un periodo non inferiore a quattro ore. Il trattamento di missione non è dovuto per attività svolte nella località di dimora abituale anche se distante più di 10 km. dalla sede di servizio.

Ci si domanda che impatto avrebbe questa modifica e se sia stata dettata da un'esigenza di risparmio. Non si condivide questa limitazione chilometrica che di fatto escluderebbe il rimborso di molte missioni; ci si chiede infatti che ne sarebbe delle missioni a Muros, all'aeroporto di Alghero, Bonassai, Surigheddu, Porto Conte e altri luoghi molto vicini al confine del Comune di Sassari.

La collega Anna Argenziano interviene specificando che l'unico riferimento al limite dei 10 km è contenuto nella legge 417/1978, ma questo riferimento è espressamente riferito alla fattispecie relativa all'indennità di trasferta che è una delle modalità possibili di erogazione del rimborso di missione; si concorda di chiedere di eliminare la soglia dei 10Km.

Art. 9 bis c. 2, 4 e 5

2. *I dipendenti, o i soggetti indicati dall'art. 5 del presente regolamento, ai fini del rimborso, devono caricare la documentazione giustificativa dei pagamenti direttamente nella piattaforma informatica.*

3. *[...]*

4. *Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 la documentazione deve essere presentata in copia e il richiedente è tenuto a conservare l'originale.*

5. *Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, non può essere richiesta a colui il quale è autorizzato alla missione la presentazione di documenti o moduli cartacei. Ugualmente colui il quale è autorizzato alla missione non può pretendere il deposito di documenti o moduli cartacei.*

Si considera il fatto che, allo stato attuale, per il modulo U-web Missioni non è stato ancora attivata la dematerializzazione dei giustificativi di spesa, così come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, per garantire l'associazione all'autore, l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità del documento e si ritiene che il regolamento in oggetto debba tenerne conto. Si ritiene di proporre una formulazione che rispecchi l'evoluzione dell'applicativo del tipo "... in attesa della dematerializzazione dei giustificativi..." e di chiedere



nel merito un parere ai Revisori.

Art. 10. c. 3

In caso di viaggio in aereo l'uso della classe superiore a quella economica è consentito solo in casi eccezionali, opportunamente motivati o per i voli di durata superiore alle cinque ore.

Il criterio legato all'individuazione di casi eccezionali opportunamente motivati appare arbitrario, i casi eccezionali andrebbero esplicitati ed andrebbero individuati dei criteri oggettivi per evitare disparità di trattamento.

Art. 10 c. 6

Al personale docente, tecnico amministrativo e bibliotecario, ai titolari di assegni e contratti di ricerca e ai dottorandi di ateneo, preventivamente autorizzati a servirsi del proprio mezzo

di trasporto ai sensi dell'art. 9, compete un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina verde vigente per chilometro percorso.

Il divieto di rimborso chilometrico per il personale contrattualizzato è contenuto in una disposizione di legge, emanata nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, tuttora vigente.

L'articolo 6, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n° 122, dispone, infatti, che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi".

Nulla in contrario in relazione al superamento di una disposizione che si potrebbe interpretare come discriminatoria, ma ci si interroga su quali considerazioni siano a fondamento di questa modifica e, anche a tutela dei colleghi preposti alle autorizzazioni e liquidazioni delle missioni, se non sia opportuno chiedere pareri preventivi al Collegio dei Revisori e/o all'Aran.

Art. 10 c. 10

Qualora la documentazione originale relativa alle spese di viaggio sia stata smarrita, la spesa sostenuta potrà essere rimborsata previa presentazione della denuncia di sottrazione o di smarrimento presentata alle autorità competenti o di una dichiarazione personale sottoscritta.

Ci si domanda se sia legittimo prevedere una dichiarazione personale sottoscritta in luogo di una denuncia di sottrazione, ad ogni buon conto si ritiene tutelante per l'interessato e l'ente che l'autocertificazione sia resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Lo stesso vale per gli artt. 11 c. 16 e c. 19.



Ci si domanda se possano essere previsti rimborsi in caso di uso dello strumento di car sharing.

Art. 11

La tabella 1, richiamata in diversi commi, non è stata trasmessa con il documento in oggetto. Si presume rimanga in vigore la precedente e ci si rammarica del fatto che non si colga l'occasione per adeguare gli importi agli aumenti legati all'inflazione e superare l'anacronistica distinzione in categorie.

Art. 13 c. 4

Le ore di viaggio, tranne che per gli autisti non sono considerate ore di servizio, pertanto, le timbrature nei giorni di missione non sono considerate.

Non ci sono innovazioni in questo comma, ma non risulta chiaro, quando e se le ore di viaggio siano considerate ore di servizio. Si ritiene in ogni modo paradossale non contare le ore di viaggio come orario di servizio anche per i non autisti, se all'interno del normale turno di lavoro, e in ogni caso sino al raggiungimento delle 9/6 ore a seconda che la missione sia svolta in una giornata di rientro o meno; si considera l'esempio di una missione per un corso di formazione della durata di 4 ore a Cagliari, non considerando le ore di viaggio come missione, in questo modo il collega affronterebbe 4 ore di viaggio e 4 di lezione e avrebbe due ore a debito sul cartellino?

In generale si ravvisa la necessità di un glossario con le definizioni dei termini di maggiore rilevanza, che funga da strumento di supporto nell'interpretazione - sia per i colleghi che possono usufruire di missione, sia per gli uffici - di tutti i casi non espressamente previsti dal regolamento.

Si concorda sull'esigenza di domandare un incontro in tempi brevi nel quale proporre le modifiche e chiedere chiarimenti su molti dubbi.

4. Varie ed eventuali

La Coordinatrice comunica che sono in pagamento nel cedolino di giugno le somme relative al Fondo salario accessorio accertate come residui con riferimento all'anno 2022 ed erogate a titolo di IMA.

Inoltre, anche per il 2024, sono stati assegnate all'Ateneo le somme relative alle risorse aggiuntive; a tal proposito sarà necessario avviare prioritariamente una interlocuzione con l'Amministrazione.



In passato la proposta di ripartizione delle risorse 2022 e 2023, si è basata su obiettivi trasversali a tutte le strutture, in quanto si è ritenuto che tutte le strutture contribuiscano al raggiungimento di più elevate performance. La ratio quindi delle future proposte sarà la medesima con l'inserimento di una clausola che equipari alla presenza in servizio tutta una serie di assenze giustificate sulla falsa riga dell'accordo stipulato dall'Università di Siena.

Si prende atto del mancato riscontro alle osservazioni presentate al disciplinare dell'orario di lavoro, e si è concordi che si debba sollecitare una risposta ai temi "caldi" che stanno a cuore ai colleghi, quali, ad esempio, l'avvio della contrattazione integrativa con riferimento ai criteri di riparto dei Fondi risorse decentrate "Operatori, collaboratori e funzionari" ed "Elevate professionalità" almeno per quanto riguarda la parte fissa.

Si tratta di una situazione anomala, con riferimento ai molti colleghi, colleghi titolari di posizioni organizzative che si assumono importanti responsabilità.

Altro tema fondamentale è la pesatura degli incarichi, nel quale siamo fortemente in ritardo.

Si ribadisce ancora una volta la necessità di nominare un responsabile in capo all'Ufficio PTAB per la gestione delle Relazioni Sindacali.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11:45.

La Segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Marcella Betza)

La Coordinatrice
(Dott.ssa Barbara Cossu)

